

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CGF)

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Objetto della proposta contrattuale, è la somministrazione di energia elettrica e di servizi associati da +energia s.p.a. (in seguito +energia) al Cliente Finale (in seguito "CLIENTE"), presso l/i punto/i di prelievo specificato/i nella proposta e nei suoi allegati. L'oggetto del Contratto include anche, in quanto strettamente connesse alla somministrazione, la stipula e la gestione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e come specificato al successivo art. 4. La disciplina contrattuale è costituita dalla proposta, contenente tra l'altro le condizioni economiche (esplicitate tramite apposito allegato Offerta - Condizioni Economiche di Fornitura - CEF) e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF). In caso di contratto tra i contenuti dei differenti documenti le disposizioni della CGF prevalgono su quelle delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). L'energia fornita ai sensi del Contratto dovrà essere utilizzata dal CLIENTE in via esclusiva per soddisfare i fabbisogni dei siti, conformemente a quanto dichiarato nella proposta, né potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi. Il CLIENTE attesta la veridicità ed esattezza dei dati forniti a +energia; in caso di contrasto fra i dati dichiarati dal Cliente nella presente proposta e quelli trasmessi a +energia dall'Impresa Distributrice e/o quelli risultanti dal Registro Centrale Unico (RCU) presso il SIL, +energia si atterrà a questi ultimi. Eventuali modifiche dovranno essere richieste dal CLIENTE compilando l'apposita modulistica messa a disposizione da +energia. I relativi costi saranno pagati da +energia e verranno riaddebitati al CLIENTE. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale, o scritto, eventualmente in essere tra le Parti.

2. DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente dichiara e garantisce a +energia che: a) il Punto di Prelievo indicato nella Proposta di Contratto risulta già adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare il proprio impianto sono conformi alla normativa applicabile; b) ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti; c) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente Fornitore e/o con l'Impresa che gestisce la rete di distribuzione locale dell'Energia Elettrica (l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica) competente, o con Terna S.p.A.; f) non ha subito iscrizioni pregiudizievole nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; g) è in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate. 2.2 Il Cliente conferisce mandato irrevocabile a +energia, che accetta, affinché quest'ultima possa esercitare tutti gli adempimenti connessi all'attivazione del punto di prelievo. 2.3 Il cliente si obbliga a comunicare eventuali variazioni relative agli indirizzi (posta, mail, pec) forniti al momento della sottoscrizione al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale per la ricezione delle comunicazioni da parte della +energia; in difetto, tutte le comunicazioni verranno inviate ai recapiti forniti al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale, non assumendo +energia alcuna responsabilità. +energia non può accettare ricezione di comunicazioni relative all'attuazione delle procedure previste per il recupero del credito e/o altri tipi di comunicazioni connesse alla proposta contrattuale.

3. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Il CLIENTE dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, call di tensione, micro interruzioni, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, tensione, frequenza, manutenzione della rete, etc.) attengono direttamente ai rapporti in essere tra il CLIENTE e il Distributore Locale (di seguito "DL") e/o Terna S.p.A., secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 4. Il CLIENTE dichiara e riconosce incondizionatamente che in nessun caso +energia potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei siti alla rete elettrica, non esercitando +energia stessa, attività di trasporto, o dispacciamento; che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con, o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore, oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non legittimeranno in nessun caso il CLIENTE a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di +energia e/o il diritto di risolvere il Contratto e/o la riduzione dei corrispettivi dovuti a +energia.

4. MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E SERVIZI ACCESSORI

4.1 Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, a +energia per la stipulazione del contratto con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per il trasporto dell'energia elettrica presso il Punto di Prelievo ("Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Prelievo ("Contratto di Dispacciamento"). 4.2 Il fine della stipula e dell'esecuzione del Contratto di Trasporto, il CLIENTE è tenuto a concludere il Contratto per il servizio di connessione ("Contratto di Connessione"), predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile a +energia, affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del predetto Contratto di Connessione in nome e per conto del Cliente nonché, mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Connessione, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica derivante dal Contratto di Connessione. Detti mandati sono a titolo gratuito mentre i relativi oneri sostenuti da +energia per lo svolgimento di tali attività, pubblicati e aggiornati periodicamente sul TIT (Testo Integrato delle Condizioni Economiche per l'erogazione del servizio di connessione), delibera ARG/elt 199/11 s.m.l., verranno addebitati al Cliente in sede di fatturazione, maggiorati delle spese di gestione interna pari ad € 30,53 (ad es. a titolo esemplificativo, ma non limitativo, per richieste di suentri e vulture, variazioni di potenza, spostamento del gruppo di misura e nuove attivazioni con posa del contatore). Per tali attività, per le quali viene richiesta formale adesione del cliente, +energia si riserva la facoltà di richiedere il pagamento anticipato in relazione al preventivo emesso dal DL. Per le "utenze temporanee" sarà richiesto un corrispettivo iniziale, per la gestione della connessione, pari a € 165,00.

4.3 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto e del Contratto di Connessione ed, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali: a) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche; b) non effettuare prelevi precedenti la potenza disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; c) permettere ispezioni e verifiche sul proprio impianto e sul contatore; d) non manomettere le apparecchiature dell'Impresa Distributrice e non alterare le misurazioni dei consumi; e) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dall'Impresa Distributrice. Salva diversa previsione, ove tali corrispettivi saranno pagati da +energia, verranno riaddebitati da parte di quest'ultima al Cliente.

4.4 Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto all'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica gli oneri di allacciamento, corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi precedenti la potenza disponibile, o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne +energia da qualsiasi responsabilità, o onere nei confronti dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica e di terzi.

4.5 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui agli articoli 4.1 e 4.2 e a tenere indenne +energia in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti ai sensi dei medesimi articoli.

5. PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA

5.1 Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a +energia un prezzo ("Il Prezzo dell'Energia Elettrica") pari a quello indicato nell'Allegato denominato "Offerta - Condizioni economiche di Fornitura" (CEF). 5.2 Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa, o tributo applicabile al Contratto, o alla somministrazione di energia elettrica. Tali oneri rimarranno ad esclusivo carico del Cliente anche se versati da +energia nella propria qualità di sostituto d'imposta. Le aliquote applicate sono riportate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it).

6. MODALITA' DI PRELIEVO E DI IMPEGNO DELL'ENERGIA ELETTRICA

6.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso +energia, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estranea all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice.

6.2 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenza massima installata, se non previo accordo scritto con +energia. In tal caso, +energia e il Cliente concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche degli impianti dell'Impresa Distributrice.

6.3 I prelievi eccedenti la potenza massima installata, saranno aggiornati automaticamente dal distributore locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.2, Allegato C, delibera ARERA 568/2019/R/eeI e s.m.l.

7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

+energia effettuerà la fatturazione per la fornitura di energia elettrica con cadenza mensile, sulla base dei dati di consumo; la rilevazione e la comunicazione dei dati sono di competenza del DL e verranno trasmessi a +energia dal distributore per il tramite del proprio sistema; l'eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da +energia al CLIENTE in conformità a quanto stabilito dal Codice di Condotta Commerciale. In assenza dei dati di consumo, +energia effettuerà la fatturazione a titolo di acconto, stima, salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti da +energia più idonei (quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo e vincolante: autolettura del CLIENTE, consumi storici, o stimati deducibili dalla fattura del precedente fornitore consegnata dal CLIENTE, dati indicati dal CLIENTE nella proposta). Il termine di pagamento della fattura è stabilito a giorni 15 dall'emissione per i contratti ad "uso domestico", per gli "altri usi" (BT e MT) e per la pubblica illuminazione. Il CLIENTE autorizza +energia all'utilizzo dei propri dati, per l'allineamento bancario e per i successivi addebiti SEPA Direct Debit (di seguito SDD), strumento di incasso europeo istituito in esecuzione del Decreto n. 2502/2012 e del Provvedimento applicativo della Banca d'Italia del 22/02/2013; il pagamento delle fatture verrà quindi effettuato mediante SEPA Direct Debit (o SDD), salvo diverso accordo. Il CLIENTE, titolare del conto, dichiara di essere a conoscenza che l'Istituto bancario da lui indicato assume l'incarico del pagamento delle citate obbligazioni, che +energia invierà direttamente al CLIENTE. Il mancato pagamento da parte dell'Istituto bancario obbligherà all'adempimento il CLIENTE. Il CLIENTE "consumatore" ha facoltà di chiedere il rimborso entro 8 settimane dall'addebito (SEPA Direct Debit Core o SDD Core); il CLIENTE dichiarato "non consumatore", o "microimpresa" previa valutazione, dichiara di aderire alla modalità di pagamento Direct Debit Business to Business (SDD B2B) e, quindi, espressamente rinuncia alla facoltà di rimborso, una volta eseguito il pagamento. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi". Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da +energia al CLIENTE in conformità all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. +energia si riserva inoltre di non emettere fattura per importi inferiori, o uguali a 30 (trenta) euro, al netto delle imposte e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione di energia elettrica, alle eventuali maggiori spese di esazione, o agli interessi moratori, non potrà essere differito, o ridotto da parte del CLIENTE, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a +energia potranno essere compensate con eventuali crediti vantati nei confronti di +energia medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica. In ogni caso eventuali contestazioni dovranno essere formulate preventivamente a +energia esclusivamente per iscritto.

8. CANONE RAI

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto una nuova modalità di riscossione del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, secondo le disposizioni di seguito richiamate. Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2016, la fornitura di energia elettrica, nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone (secondo periodo del secondo comma dell'articolo 1 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall'articolo 1, comma 153, lettera a, della legge n. 208/2015).

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'Impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre (terzo comma dell'articolo 3 del RDL n. 246/1938, aggiunto dall'art. 1, comma 153, lettera c, della legge n. 208/2015). I flussi di addebito del canone, trasmessi mensilmente da Acquirente Unico, tramite la piattaforma del SIL, vengono elaborati e calcolati in base ai dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pertanto +energia declina ogni responsabilità in merito a fatturazioni non dovute e/o errate. Eventuali contestazioni relative alla detenzione del pagamento e/o a reclami, dovranno essere inviate alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nel Comune di residenza indicato in fattura e/o agli indirizzi comunicati sul sito www.agenziaentrate.it.

9. RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

9.1 In caso di mancato, o parziale pagamento, +energia invierà al CLIENTE, formale avviso di costituzione in mora (art. 3.2 Allegato A, delibera 258/2015/R/om e s.m.l.) mediante raccomandata a/r e/o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dal cliente. Il cliente avrà un termine di 20 gg per effettuare il pagamento di quanto dovuto, che decorrerà dalla data indicata sulla costituzione in mora. In difetto, trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi e decorsi 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione stessa, +energia, in utenza di "uso domestico" e "altri usi" in bassa tensione e 40 giorni solari per quelle in media tensione, +energia richiederà al DL la sospensione della fornitura per uno, o più siti del CLIENTE. Qualora tecnicamente possibile, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. 9.2 +energia richiederà al CLIENTE il pagamento di un corrispettivo fisso in conformità a quanto stabilito dall'ARERA, sia per la sospensione che per la riattivazione della fornitura ed un corrispettivo per la prestazione amministrativa e commerciale così definito: € 30,53 per le utenze con TD (tariffa domestica) residente e non residente; € 44,50 per le utenze "altri usi" alimentate in Bassa Tensione; € 73,00 per le utenze "altri usi" alimentate in Media Tensione. Il corrispettivo si intende per ogni singola attività, oltre al costo applicato dal fornitore a +energia per il disbrigo delle medesime attività. +energia addebiterà al CLIENTE un costo pari a € 3,00 (Iva esclusa) per l'invio e la gestione della pratica di sollecito di pagamento, nonché un costo pari a € 8,00 (Iva esclusa) per le utenze con TD (tariffa domestica) residente e non residente ed €13,00 (Iva esclusa) per le utenze "altri usi" (BT e MT), per l'invio della costituzione in mora. Il CLIENTE potrà comunicare a +energia l'avvenuto pagamento degli importi soggetti a sollecito mediante i recapiti indicati nella proposta di contratto, e nella comunicazione di messa in mora. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere altresì inviata in ogni momento in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica. Dove la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risidenti a più di due anni, per i quali il CLIENTE non ha accettato la prescrizione, pur sussistendo i presupposti, +energia provvederà a darne evidenza in fattura, così come previsto dalle delibere ARERA 219/2020/R/om e 569/2018/R/om e s.m.l. 9.3 +energia costituirà in mora il CLIENTE per la richiesta di rimborso dell'indennizzo corrisposto al Gestore del Sistema Indennitario per morosità pregresse con il precedente fornitore collegate all'utenza acquisita da +energia e ciò ai sensi dell'Allegato A alla delibera 593/2017/R/om (TISND). In tal senso l'utente insindacabilmente acconsente all'esperimento delle attività di sospensione per morosità anche in caso di mancato, o parziale, pagamento dell'indennizzo richiesto dal Gestore ed addebitato da +energia. 9.4 +energia continuerà a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'Impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. Nel caso sopra indicato, al cliente finale non dovrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

10. INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER FORZA MAGGIORE

10.1 Per "Forza Maggiore" si intende, ai fini del Contratto, ogni evento o fatto non ascrivibile a una delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto, o in parte l'esecuzione della somministrazione dell'energia elettrica da parte di +energia, quali, ad esempio, modifiche normative, ovvero azioni, o omissioni di pubbliche autorità, scopieri, guerre, disordini, atti di terrorismo, atti vandalici, calamità naturali, interruzioni in Italia, o all'estero delle attività di trasporto, distribuzione, o dispacciamento dell'energia elettrica, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché fatti ascrivibili a Terna S.p.A., o all'Impresa Distributrice. 10.2 Qualora tale causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità oggetto del Contratto, lo stesso si intenderà risolto con efficacia dalla data indicata nella comunicazione, che +energia invierà al Cliente.

11. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

11.1 L'apparecchio di Cliente deve essere conforme alle norme di legge vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine +energia può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora dovesse accertare delle irregolarità, potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità. +energia non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti, o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a +energia eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo +energia, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 13. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a +energia qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di +energia, o dell'Impresa Distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

11.1 Il Cliente consente a +energia, all'Impresa Distributrice, o soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature dell'Impresa Distributrice ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza, o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica fraudolenti.

11.2 Il Cliente può richiedere a +energia e/o all'Impresa Distributrice la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del Contatore, +energia addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica secondo quanto previsto al precedente articolo 4.2. Qualora invece dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da +energia o dall'Impresa Distributrice risulti un malfunzionamento del Contatore, +energia disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso o in difetto effettuati dal Cliente, ove determinabili. In caso di indeterminabilità dei pagamenti in eccesso, o in difetto corrisposti dal Cliente, i consumi di energia elettrica effettuati dal Cliente durante il periodo di malfunzionamento del Contatore verranno determinati sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dall'Impresa Distributrice e dai suoi incaricati. 11.3 +energia non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del Contatore e degli altri impianti e apparecchi dell'Impresa Distributrice ovvero del Cliente. Il Cliente, inoltre, si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dall'Impresa Distributrice per gli interventi, anche finalizzati alla nuova taratura dei complessi di misura, richiesti dal Cliente o comunque necessari o opportuni.

12. GARANZIE

In caso di CLIENTE con uso diverso dall'abitazione, +energia avrà il diritto di richiedere il rilascio, a garanzia del pagamento prima dell'inizio delle somministrazioni, di una mediazione assicurativa, o di una fidejussione bancaria a prima richiesta (conforme al testo fornito da +energia ed emessa da primaria istituzione bancaria), corrispondente all'importo totale di quattro mesi di fornitura, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla cessazione del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni; b) di un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a quattro mesi di fornitura. +energia non sospenderà l'erogazione del servizio per eventuale debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari al deposito cauzionale versato. In tal caso, +energia provvederà a trattenere la somma versata corrispondente al debito. In caso di escussione totale, o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta escussione. In caso di mancato versamento ovvero di mancato adempimento del deposito cauzionale, o del deposito a prima richiesta, o della fidejussione, o insolute pregresse a carico del CLIENTE relative alla somministrazione di energia elettrica, +energia avrà diritto di non proseguire la somministrazione, ovvero di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15, ovvero ancora di addebitare al CLIENTE una penale sui consumi pari a 0,070 €/kWh fino al momento della ricostituzione effettiva delle predette garanzie.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutti i corrispettivi previsti dalle Condizioni Economiche di Fornitura (CEF) di cui alla proposta di contratto ed inerenti la fornitura, sono al netto degli oneri di Dispacciamento come disciplinato dal Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico Delibera 345/2023/R/eeI e s.m.l.; delle tariffe di Trasmissione, Misura, Distribuzione e Gestione della connessione ai sensi del TIT; delle componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC4 così definite nel TIT; del corrispettivo DISPTB così come definiti dall'ARERA nella delibera 301/2012/R/eeI e s.m.l.; degli oneri relativi ai prelievi di energia reattiva; Verranno addebitati al CLIENTE qualsiasi compensazione, onere, diritto, tributo, imposta, o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e dell'IVA, che saranno a carico del CLIENTE salvo che non siano espressamente posti dalla legge, o dal Contratto a carico di +energia e senza facoltà di rivalsa.

14. MODIFICHE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, o da provvedimenti di Pubbliche Autorità, o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. Se presente, prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche di fornitura (CEF), +energia potrà comunicare per iscritto al CLIENTE, anche con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse. Le nuove condizioni economiche di fornitura (CEF) avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del CLIENTE e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore di +energia. In ogni caso, +energia ha facoltà di varare unilateralmente le nuove condizioni economiche di fornitura (CEF) applicate si intendono prorogate finché +energia non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche di fornitura (CEF) avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del CLIENTE. Qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura (CEF), il CLIENTE non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, la propria volontà di recedere dal Contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di +energia. In ogni caso contrario il recesso senza preavviso da parte di +energia, o la mancata comunicazione di +energia, non costituisce rinuncia da parte di +energia. Il CLIENTE non potrà cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto di +energia. Il CLIENTE acconsente fin da ora, senza nulla opporre, alla cessione del Contratto di fornitura da parte di +energia, ad altra società designata. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE, previa comunicazione scritta, nel rispetto dei termini di legge, anche di settore.

15. DECORRENZA, DURATA, RISOLUZIONE E RECESSO

15.1 La proposta deve intendersi vincolante ed irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione. La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile che verrà comunicata da +energia al CLIENTE, sempre che l'attivazione sia compatibile con l'efficacia dei contratti di trasporto e di smistamento di cui al precedente art.4. L'efficacia del contratto decorre dal 1° giorno di attivazione della fornitura. L' esecuzione del Contratto da parte di +energia è condizionata sossopivamente al fatto che il CLIENTE non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione della somministrazione da parte di +energia.15.2 Resta Inteso che +energia si asterrà dall'attivazione della fornitura, con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del Cliente Finale con situazione di morosità pregressa riscontrata dal venditore uscente, fintanto che il CLIENTE non provveda alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo e ad eventuali ulteriori oneri derivanti dal precedente Contratto. In ogni caso +energia, in conformità alla normativa vigente (Allegato TISIND-Delibera 593/2017/R/com "Evoluzione del sistema indennitario: implementazione nel SII e disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale") fatturerà all'utente finale gli importi, dalla stessa anticipati, richiesti dal gestore del Mercato di Salvaguardia, della Maggior Tutela e del libero mercato, per eventuali morosità pregresse dovute dall'utente finale nei confronti del precedente fornitore; la normativa autorizza +energia ad effettuare, nella prima fattura utile, l'addebito delle somme dovute. Resta inteso che il mancato pagamento dell'indennizzo richiesto, comporterà ed autorizzerà, nei confronti del Cliente Finale e ai sensi della normativa vigente, la costituzione in mora da parte di +energia, come precedentemente stabilito all'art. 9.3.

15.3 Ai sensi della delibera 302/2016/R/com e s.m.i., il Cliente conferisce a +energia apposita procura affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio del recesso. Resta inteso che +energia potrà avvalersi dell'esercizio di revoca del recesso di cui all'art. 6 del TIMOE. Resta inteso che qualora l'utente del trasporto e del smistamento che ha presentato richiesta di switching, eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 della delibera, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e che gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Ai sensi dell'art. 12.4 dell'Allegato A alla delibera 426/2020/R/com e s.m.i., qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita o a distanza, il cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo (fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli articoli 52 e 53).

15.4 +energia potrà applicare, nei casi di cui al comma 15.3, e qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.

Nei casi di: a) contratti con controparte pubblica (P.A.); b) contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti; c) cessazione della fornitura (riferita sia alle utenze ad "uso domestico" sia a quelle "altri usi" BT), il recesso dovrà essere esercitato direttamente dal cliente finale, inviando formale comunicazione a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo +energia S.p.A., via Fedeli 2/A,06034 Foligno (PG); o in alternativa a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo recessi@pec.pluenergiaelettrica.it.

Allo switch delle utenze "domestiche", "altri usi" BT e MT provvederà il fornitore entrante mediante richiesta al SII (Sistema Informativo Integrato). Il termine di preavviso previsto per il recesso del cliente finale in MT è stabilito in mesi 12, che decorreranno dal 1° giorno del mese successivo rispetto alla notifica, dal SII a +energia, relativa allo switch. Il cliente, in occasione della sottoscrizione della presente Proposta, dovrà espressamente indicare i termini di preavviso concordati con il venditore uscente, previsti nel contratto da cui recede, manlevando +energia da ogni responsabilità per l'eventuale applicazione della penale fatturata dal fornitore precedente a causa di errata comunicazione ed indicazione dei termini di switch.

15.5 In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, +energia non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.

15.6 +energia ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente; con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

15.6-bis +energia avrà la facoltà di recedere immediatamente e senza preavviso nei casi di: 1. morosità, o pregiudizio economico, ancorché potenziale; 2.in ogni altro caso di particolare urgenza in presenza di eventi sia di natura atmosferica, sismica, o quant'altro assimilabile, che possano determinare rischi e/o pregiudizi alla fornitura, nonché danni anche economici a +energia, secondo insindacabile valutazione di quest'ultima. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: fallimento, amministrazione controllata, concordato, od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale; di una delle parti; liquidazione, o scioglimento per qualsivoglia ragione, o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti; +energia avrà altresì detto diritto nel caso di: insolvenza dichiarata dal CLIENTE, o sua iscrizione nel registro dei protesti; inefficacia del Contratto di trasporto e/o di smistamento; mancata/partialle attivazione, o revoca successiva del Mandato SEPA Direct Debit Core (SDD) di cui al precedente art.7; mancato versamento del deposito caucionale nelle ipotesi di cui all'art.7; mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie di cui al precedente art.12; mancato utilizzo dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente art. 1, ovvero utilizzo fraudolento della stessa; sussistenza di obbligazione insolute a carico del CLIENTE relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

16. PENALE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO

Relativamente alle utenze in Media Tensione sarà applicata una penale pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) e un costo aggiuntivo pari al 40% (quaranta %) della componente energia fatturata al cliente nei mesi precedenti al passaggio ad altro fornitore; tale ultimo ulteriore onere verrà calcolato per ogni mese di mancato preavviso e non potrà comunque essere inferiore ad € 300,00 (trecento/00) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW e ad € 500,00 (cinquecento/00) per quelle con potenza superiore. +energia, viceversa, non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile per danni e/o penali applicate al cliente, in conseguenza di una errata indicazione, da parte di quest'ultimo, della data prevista di switch.

17. ONERI FISCALI

17.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986").

17.2 In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

17.3 +energia effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento di agevolazioni fiscali a cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna a +energia della relativa documentazione.

17.4 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da +energia all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a +energia saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in fattura.

18. CESSAZIONE DEL CREDITO ED ASSICURAZIONE DEL CREDITO

+energia ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento a terzi il proprio credito, sia pro solvendo, che pro soluto, vantato nei confronti dell'utente finale, il quale fin d'ora presta il proprio incondizionato assenso, nulla opponendo al riguardo. +energia ha altresì la facoltà di procedere alla assicurazione del credito vantato nei confronti dell'utente.

19. DISPOSIZIONI VARIE

19.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.

19.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra +energia e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da +energia e dal Cliente.

19.3 +energia si riserva la facoltà di cedere il Contratto, ovvero i mandati in esso conferiti dal Cliente

19.4 Il Cliente dichiara di aver liberamente optato per le condizioni contrattuali offerte da +energia con riferimento al mercato libero dell'energia elettrica previste dal Contratto.

19.5 +energia sarà tenuta al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli descritti in allegato al Contratto.

19.6 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto, al Cliente e/o a +energia, dovranno essere inviate ai recapiti riportati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

20. CONCILIAZIONE

Con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità" (Testo Integrato Conciliazione-TICO), con il quale viene definita la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale, nonché individua le procedure alternative esperibili, mediante un testo ricognitivo e organico.

20.1 Per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione e Gestori o Operatori l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

20.2 La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione, da svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione, si conclude senza l'accordo.

20.3 Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni, decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione.

20.4 Il termine di cui al precedente comma 20.3 può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni, su istanza congiunta delle Parti avanzata entro i termini di cui al comma 3.3 del TICO, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore, che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti.

20.5 Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato esperimento un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3.1 del TICO

20.6 Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.

21. FORO DI COMPETENZA

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta esclusivamente al foro di Spoleto. Nel caso di Cliente Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

22. COMUNICAZIONI

Fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione in merito al Contratto stesso dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata con posta raccomandata, o in alternativa con P.E.C. all'indirizzo servizioclienti@pec.pluenergiaelettrica.it, o via fax (alla C.A. Ufficio Clienti) ai riferimenti indicati nel frontespizio delle presenti COG.

+energia, in conformità con la vigente regolamentazione stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta entro i termini previsti dall'Allegato A di cui alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i.. In difetto corrisponderà l'indennizzo previsto per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, pari a 25€ e crescente in relazione al ritardo della prestazione (fino ad un massimo di 75€). Il Fornitore si riserva di inviare eventuali comunicazioni nel rispetto della normativa contenuta nel Codice di Condotta Commerciale ai riferimenti indicati dal Cliente nella proposta. Eventuali modifiche di tali riferimenti dovranno essere comunicate dal CLIENTE ai recapiti sopra indicati ed avranno efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

23. RICHIESTA DATI CATASTALI

23.1 Ai fini dell'applicazione art. 1, comma 333, L. 311/04 (Legge Finanziaria 2005), +energia chiede al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura, la compilazione delle sezioni dell'allegato "Punti di prelievo" relative ai Dati Catastali dell'immobile, che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

23.2 La mancata comunicazione da parte del cliente dei dati richiesti potrà essere segnalato all'Anagrafe Tributaria.

LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA

I livelli minimi di qualità commerciale sono quelli previsti dall'ARERA; si precisa che tali livelli potranno subire variazioni in base alle disposizioni normative. Gli indennizzi automatici sono corrisposti al cliente finale nella prima fattura utile e comunque non oltre 6(sel) mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Il tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 (trenta) giorni solari
Il tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 (sessanta) giorni solari
Il tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 (venti) giorni solari

STANDARD GENERALE DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 (trenta) giorni solari 95%

INDENNIZZI AUTOMATICI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base come previsto dall'ARERA. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come indicato di seguito:

- Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese fino a 50 addetti) e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale. L'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa:

+energia S.p.A., Sede Legale: via Fedeli 2/A, 06034 Foligno (PG)

Indirizzo per l'invio dei reclami e per l'esercizio del diritto di ripensamento:

+energia S.p.A., Sede Legale: via Fedeli 2/A, 06034 Foligno (PG)

Indirizzo mail: servizioclienti@pluenergia.it

Indirizzo PEC: pluenergia@pec.pluenergia.it

Fax: 0742320349

Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata:

Firma del personale commerciale che l'ha contattata:

Data di presunta attivazione:

Periodo di validità della proposta:

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o del cliente PMI2, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del cliente.

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto Per garantire che i CLIENTI dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente nel libero mercato di energia elettrica, sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ARERA) ha emanato, con Deliberazione 08.07.2010 n.104/10 il Codice di Condotta Commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
 - durata del contratto
 - modalità di utilizzo dei dati di lettura
 - modalità e tempistiche di pagamento
 - conseguenze del mancato pagamento
 - eventuali garanzie richieste
 - modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
 - modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.
 - Comuniciamo che +energia ha presentato, ai sensi della delibera ARERA 555/2017/R/com ha pubblicato le Offerte PLACET sul "Portale Offerte" dedicato alle offerte a "Prezzo libero a condizioni equiparate di Tutela" e alle Offerte del libero mercato.
- Documenti consegnati con la nota informativa**
- Copia contratto
 - Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti finali domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com.)
 - Scheda sintetica dell'offerta (solo clienti finali in bassa tensione di cui all'Allegato A, deliberazione 97/2021/R/com.)

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.